



COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

La Commissione Federale di Garanzia della Federazione Italiana Rugby

Composta da

Dott. Giovanni Puliatti	Presidente
Avv. Massimo Garzilli	Componente
Avv. Monica Rufo	Componente

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 ottobre 2022;

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

A seguito delle numerose segnalazioni della Segreteria Federale relative a comportamenti del Sig. Procuratore Federale, Avv. Salvatore Bernardi, e delle prime giustificazioni presentate dall'incolpato, nonché di ulteriori segnalazioni della suddetta Segreteria, la Commissione disponeva la misura cautelare della sospensione dalle sue funzioni nei confronti del Sig. Procuratore Federale, invitava il Sig. Procuratore Aggiunto Federale, ovvero il Sostituto più anziano ad esaminare le note e gli atti allegati ai fini della formulazione del capo di incolpazione in tempi celeri ed invitava il Sig. Procuratore, munito di difensore, e il rappresentante dell'accusa a presenziare all'udienza in camera di consiglio in data 7 ottobre 2022 nei locali della Federazione Italiana Rugby.

Il difensore dell'incolpato faceva pervenire memoria difensiva.

All'udienza del 7 ottobre 2022, svoltasi con modalità miste, telematiche e di presenza, si presentavano l'incolpato, assistito dal suo difensore, avv. Calistri, e l'avv. Valori, difensore del Segretario Generale Ing. Roberto Musiani, persona offesa; nessun componente della Procura Federale si presentava a sostenere l'accusa.

La Procura, nonostante il precedente invito, non formulava alcun capo di incolpazione, né si esprimeva in alcun modo sulle vicende in questione.

Le difese esponevano le loro tesi e la Commissione si riservava la decisione.

All'esito la Commissione ritiene di dover pronunciare una ordinanza interlocutoria.

La prima questione da affrontare è quella pregiudiziale avanzata dalla difesa dell'incolpato, ovvero la carenza di potere della Commissione laddove si sia in assenza di un Regolamento procedurale approvato.

Per inciso si ricorda che esiste una stesura di un Regolamento, che però non ha mai avuto la consacrazione dell'approvazione ufficiale secondo il necessario passaggio da un placet del CONI e di una delibera federale.

Ritiene pertanto la Commissione che il potere/dovere di decidere in merito agli esposti agli atti nei confronti di un Procuratore federale poggia, su rimando dell'art. 32 sexies dello Statuto Federale, sulla esplicita previsione del Regolamento di Giustizia federale, che all'art.35 comma due, prevede alla lettera c) che la Commissione: "adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezzanel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;". Non solo, ovviamente detti atti federali sono stati approvati dal CONI e gli stessi erano stati adottati sulla base dei Principi di Giustizia Sportiva del CONI che recano una identica previsione all'Art. 4, comma due.

In sintesi, la norma non subordina tale competenza ad alcuna procedura regolamentare, sicuramente opportuna ma non indispensabile.


Ritiene comunque la Commissione che la propria azione non possa essere considerata arbitrariamente libera da principi fondamentali dell'Ordinamento sportivo e dell'Ordinamento nazionale. Quanto al procedimento di fronte a questa Commissione sono evidenti le analogie con il procedimento disciplinare. A quest'ultimo deve prioritariamente farsi riferimento (anche se come norme di chiusura della giustizia sportiva federale in difetto di esplicite previsioni vengono individuate quelle del giudizio civile). Quanto al riferimento ai principi dell'Ordinamento statale è costante la giurisprudenza amministrativa anche sotto il profilo della giustizia disciplinare.

Dalle suddette considerazioni discendono alcuni principi basilari.

Secondo il principio di terzietà del Giudice, la Commissione non può considerarsi contemporaneamente investita sia dei compiti inquirenti e requirenti, che di quelli giudicanti, dal che discende la necessità che l'incolpazione e le richieste nel giudizio siano esercitate dall'Ufficio della procura Federale. È appena il caso di ricordare che l'art. 44 del citato Regolamento riserva in via esclusiva alla Procura federale l'azione disciplinare, principio che per analogia non può non trovare riferimento anche alla peculiare responsabilità dell'art. 35. In ciò si giustifica l'invito rivolto alla Procura Federale di cui al citato provvedimento di questa Commissione in data 3 ottobre 2022, che pare non abbia trovato riscontri per disguidi amministrativi.

Ed ancora, è principio generale il rispetto dei diritti di difesa, laddove chiaramente l'assenza di un capo di incolpazione rende assolutamente problematica la formulazione di una efficace linea difensiva.

Un corollario della necessità dell'indipendenza degli "attori" del procedimento è rappresentato dai rilievi sul tema identico, ma di segno opposto, delle parti costituite. La difesa della persona offesa ha rappresentato una diffidenza nella composizione attuale della Procura federale per essere i suoi componenti persone di fiducia del Procuratore incolpato; similmente la difesa di quest'ultimo ha adombrato che non sia opportuno lasciare le decisioni al Procuratore in procinto di assumere l'incarico, perché nominato dagli stessi organi federali



oggetto dei tentativi di deferimento oggi sottoposti all'attenzione di questa Commissione. Orbene, tutti nella Federazione passano da nomine dei suddetti organi, nessuno escluso, ma giova ricordare che la tutela della loro indipendenza è sempre assicurata dall'impossibilità della loro revoca prima della fine del mandato, sia esso quadriennio olimpico ovvero di diverso periodo (ad es. i sei anni dei componenti di questa Commissione) tranne i casi di particolare gravità e la permanenza in carica anche in caso di rinnovo in periodi anticipati del Presidente e del Consiglio federale.

Seconda questione, incidentalmente accennata, ma non esplicitata in conclusioni, è quella della composizione della Commissione, nei confronti di uno dei suoi componenti, di cui si ventilava la necessità di una astensione.

Orbene si rileva che tutti i componenti sono stati nominati secondo la procedura prevista dalle Carte federali e tutti erano in possesso dei requisiti della norma all'epoca vigente. Né del resto alcuno ha impugnato tale nomina, tanto meno l'incolpato, per cui non si vede quali potevano essere i motivi di astensione (e ciò spiega perché la difesa dell'incolpato non ha proceduto al diverso istituto della ricusazione).

In conclusione la Commissione ritiene di non poter addivenire ad un provvedimento definitivo e reitera gli inviti alla Procura federale, rinviando in attesa dei relativi adempimenti.

Quanto alla misura cautelare, pur assunta fondatamente in linea con quanto disposto dall'art. 71 Regolamento di Giustizia al fine di impedire che nelle more del giudizio le condotte potessero essere portate a compimento o reiterate, deve essere accolta la richiesta di revoca, essendo in procinto di venir meno i presupposti ed il mandato nei confronti dell'incolpato.

P.Q.M.

La Commissione REITERA gli inviti alla Procura federale, come già espressi nel provvedimento del 3 ottobre 2022.

REVOCA la misura cautelare in atto.

RINVIA a nuovo ruolo.

Roma 9 ottobre 2022

Il Presidente
Dott. Giovanni Puliatti

